



DIRETTIVA ACCOGLIENZA

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 Gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri - GUUE 6.2.2003, L 31, p. 18¹.

Base giuridica: art. 63 § 1, (1) (b) TCE

La Direttiva Accoglienza stabilisce le **norme minime relative all'accoglienza** dei richiedenti asilo negli Stati membri, lasciando liberi questi ultimi di prevedere norme più favorevoli. Sono previsti (non senza eccezioni) obblighi in materia di informazione e di rilascio di documenti, di accesso al sistema educativo per i minori e di accesso al lavoro dopo, al massimo, un anno dalla domanda. Le condizioni di accoglienza materiale **devono garantire una qualità di vita adeguata** per la salute ed il sostentamento dei richiedenti asilo. E' previsto che gli Stati tengano conto della specifica situazione delle **persone vulnerabili**.

Aggiornamenti

Nel 2007 la Commissione ha pubblicato una **relazione sull'applicazione della Direttiva Accoglienza**, identificando diversi punti critici.

In particolare:

- alcuni Stati non applicano la Direttiva nei centri di trattenimento;
- molti Stati non rilasciano i **documenti nei tempi previsti**;
- quando l'accoglienza è fornita in denaro, questo è generalmente insufficiente per garantire la sussistenza;
- la Commissione ricorda che il trattenimento è un'eccezione alla regola della libera circolazione e vi si può ricorrere solo quando "necessario";
- in alcuni Stati non è previsto un meccanismo per **identificare i richiedenti asilo vulnerabili**, il che fa perdere ogni significato alle previsioni della Direttiva in materia di accoglienza di queste persone;
- la risposta ai bisogni delle persone vulnerabili (in particolare se trattenute);
- in alcuni Stati il livello delle risorse economiche e umane dedicate all'applicazione della Direttiva è discutibile.

Nel **giugno 2011 la Commissione ha avanzato una proposta di rifusione della Direttiva Accoglienza**. E' la seconda proposta della Commissione, dopo che i negoziati sulla prima (del 2008) si erano arenati.

¹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:031:0018:0025:IT:PDF>

Si segnala che la presente Direttiva non si applica a Irlanda e Danimarca in virtù dei rispettivi Protocolli annessi ai Trattati.